

Articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298
Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria

1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice.

LE NUOVE REGOLE

L'**art. 52, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120**, ha introdotto l'**art. 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298**.

Ai sensi di questa nuova disposizione di legge, qualora con un veicolo immatricolato all'estero vengano effettuati **trasporti di cabotaggio** in violazione delle nuove disposizioni comunitarie contenute nel **Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21/10/2009** (i cui **artt. 8 e 9** in materia sono entrati in vigore già dal **14 maggio scorso**), si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 5.000 a euro 15.000** (pagamento in misura ridotta ammesso pari a euro 5.000).

Si osserva che nonostante il citato art. 46-bis faccia riferimento al Regolamento (CEE) n. 3118/93 ed alla disciplina nazionale di attuazione (che era contenuta nel D.M. 3 aprile 2009), tali riferimenti vanno ora intesi alla nuova disciplina comunitaria contenuta nel predetto Regolamento (CE) n. 1072/2009.

Il veicolo con cui vengono effettuate le operazioni abusive di cabotaggio deve essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi (che divengono sei in caso di reiterazione nel triennio) ed essere affidato in custodia – secondo le procedure dell'art. 214 del CDS ed **a spese del responsabile della violazione** – ad uno dei soggetti individuati dall'art. 214-bis dello stesso CDS.

Di fondamentale rilevanza risulta l'applicazione delle disposizioni di cui all'**art. 207 del CDS**.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/74, la mancanza della documentazione attestante la regolarità del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento (ed oggetto di controllo su strada) e, cioè, la sola prova documentale – **documento equipollente** – finalizzata ad attestare in modo inequivocabile la legittimità di tale trasporto effettuato in ambito nazionale consecutivamente ad un trasporto internazionale in ingresso (di cui all'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1072/2009), nonché la incompleta compilazione o la mancanza del citato documento equipollente a bordo del veicolo che sono ora oggetto della **specifica disciplina sanzionatoria del comma 6 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005**.

Pertanto, nel caso in cui durante l'effettuazione di un trasporto di cabotaggio a bordo del veicolo si trovi il predetto documento equipollente comprovante **lo specifico trasporto nazionale in corso di svolgimento** ma risultino violate le altre condizioni contemplate nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 (ad es.: mancanza a bordo del veicolo della copia

certificata conforme della licenza comunitaria, mancata esibizione della lettera di vettura internazionale «CMR» comprovante il precedente trasporto internazionale in ingresso che legittima lo svolgimento dell'attività di cabotaggio, mancata esibizione della documentazione riferita ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, accertato superamento del numero dei viaggi consentiti in regime di cabotaggio, mancata osservanza dei limiti temporali per l'esecuzione dell'attività di cabotaggio in territorio italiano, ecc.), saranno comunque applicate le sanzioni di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/1974.

Nell'ipotesi in cui le irregolarità si riferiscano:

- **sia** alle modalità di esecuzione dell'attività di cabotaggio (ad es.: a bordo del veicolo non si trova la copia certificata conforme della licenza comunitaria o la documentazione attestante il trasporto internazionale in entrata, nonché i precedenti trasporti di cabotaggio svolti, ovvero quando la stessa risulti incompleta, ecc.);
- **sia** alla documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare il **trasporto di cabotaggio oggetto di controllo su strada**;

troveranno applicazione **entrambe** le fattispecie sanzionatorie (art. 46-bis della legge n. 298/74 ed art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 286/2005).

In definitiva: le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 – espressamente richiamate dal comma 6 del medesimo art. 7-bis – si applicano anche in caso di mancanza o incompleta compilazione del **solo** documento equipollente finalizzato ad attestare in modo inequivocabile lo **specifico trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento in territorio italiano ed oggetto di controllo stradale**. Di conseguenza tutte le altre irregolarità riferite allo svolgimento dell'attività di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria rientrano nella più grave ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/74.

Articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298

Prevenzione e accertamento degli illeciti

1. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

3. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

4. Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

LE NUOVE REGOLE

L'art. 52, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha modificato il comma 4 dell'art. 60 della legge n. 298/74, sostituendolo con il seguente: «*Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.*».

Per effetto di tale modifica per le citate violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della legge n. 298/74 è ora ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In particolare:

- 1) **art. 26/1° comma** – Pagamento in misura ridotta: **Euro 4.130,00** (prima fattispecie) – **Euro 5.164,00** (reiterazione);
- 2) **art. 26/2° comma** – Pagamento in misura ridotta: **Euro 3.098,00**;
- 3) **art. 46/1° comma** – Pagamento in misura ridotta: **Euro 4.130,00** (prima fattispecie) – **Euro 5.164,00** (reiterazione).

Considerato che in tali casi è prevista la devoluzione dei proventi contravvenzionali all'Erario, il pagamento dovrà essere effettuato mediante **modello F23**, completo dei codici dell'atto di accertamento, del soggetto impositore, di quello destinatario del pagamento, nonché del codice tributo (ovvero «**741T**»: «*sanzioni amministrative – multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative*») e della relativa somma da corrispondere per la definizione del procedimento sanzionatorio a titolo di pagamento in misura ridotta.

Al trasgressore (e, cioè, al soggetto che ha disposto l'esecuzione del trasporto nazionale abusivo – in conto proprio o per conto di terzi – o che ha esercitato abusivamente l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi), dovrà essere consegnata, all'atto della notifica del verbale di contestazione mod. 352 Pol.Str., una fotocopia del modello F23, compilata dall'operatore su strada o dall'ufficio dal quale lo

stesso dipende, completa dei dati necessari per la corretta esecuzione del pagamento all'Erario. Il trasgressore dovrà riportare le medesime voci sull'originale del modello, distribuito presso gli uffici postali, o presso gli sportelli bancari, o compilabile via web secondo le istruzioni di ciascuna società bancaria.

COSA È CAMBIATO

L'originaria formulazione dell'art. 60, comma 4, della legge n. 298/74 prevedeva che le per le violazioni amministrative di cui agli artt. 26 e 46 della medesima legge non fosse ammissibile il pagamento in misura ridotta.

Pertanto gli atti contravvenzionali dovevano essere trasmessi – ai sensi dell'art. 202, comma 3-bis, del CDS – al Prefetto del luogo dove erano state accertate le violazioni in questione per la successiva emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

In caso di vettori stranieri – non potendo trovare applicazione l'art. 207 del CDS – si poneva così il problema della notifica di tale provvedimento prefettizio all'estero e dell'attivazione delle procedure di riscossione delle somme non eventualmente pagate dal trasgressore residente all'estero.

Articolo 6-bis ⁽¹⁾

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia.

1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

Art. 7

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le

sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme ⁽²⁾.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5; il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4⁽³⁹⁾.

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

- a) articolo 61 (sagoma limite);
- b) articolo 62 (massa limite);
- c) articolo 142 (limiti di velocità);
- d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ⁽³⁾.

LE NUOVE REGOLE

Allo scopo di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'attività di accertamento della responsabilità dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto (ed, in particolare,

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/ 2010.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 51, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120.

del **committente** e del **vettore**), sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

In particolare, le modifiche apportate all'**art. 7 (commi 4 e 5), 7-bis (commi 3, 5 e 6) ed 8 (commi 1, 2 e 3)** del citato decreto legislativo n. 286/2005 consentiranno – di fatto – di anticipare già in occasione dei controlli stradali l'attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità da parte del **committente** (nonché del **vettore**) insieme con l'autore materiale delle violazioni (conducente del veicolo) ⁽⁴⁾.

Infatti, qualora il **contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta**, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005:

- ❖ in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità (**art. 142 del Nuovo Codice della Strada**) o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (**art. 174 del Nuovo Codice della Strada**), gli organi di polizia stradale *«verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione»* (**art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 286/2005**) ⁽⁵⁾.

Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella «scheda di trasporto» o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005. **In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo**, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente ⁽⁶⁾. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le **istruzioni di trasporto sono incompatibili** con il rispetto delle predette norme;

- ❖ *«in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale»*, il **committente** del trasporto nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni (**o un suo delegato alla compilazione**) devono:
 - **riportare** sulla «scheda di trasporto» o sulla documentazione equivalente di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005 il **numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori**;

⁽⁴⁾ In precedenza, infatti, quando il **contratto di trasporto non era stato concluso in forma scritta**, la procedura di accertamento della responsabilità (che interessava *«il committente, o, in mancanza il vettore»*) esperita d'ufficio ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 286/2005 si concludeva con l'inoltro all'ufficio di polizia Stradale di una dichiarazione scritta in cui il committente attestava che *«sia il vettore che il conducente del veicolo sono stati adeguatamente e preventivamente sensibilizzati al più rigoroso rispetto dei limiti di velocità (art. 142 del Nuovo Codice della Strada) e delle disposizioni che disciplinano i tempi di guida e di riposo degli autisti professionali (art. 174 del Nuovo Codice della Strada) per l'esecuzione delle operazioni di trasporto stradale, eludendo così l'attività di accertamento d'ufficio che lo riguardava (finalizzata ad accertarne profili di autonoma «corresponsabilità» per le eventuali violazioni commesse dal conducente del veicolo relative all'inosservanza dei limiti di velocità e/o dei tempi di guida e di riposo).*

⁽⁵⁾ Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

⁽⁶⁾ Non è prevista l'esibizione successiva a norma dell'art. 180/8° comma del Nuovo Codice della Strada.

- ovvero **allegare** alla documentazione ad essa equipollente una **dichiarazione scritta** di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (**art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 286/2005**) ⁽⁷⁾.

Qualora:

- tali indicazioni non siano **riportate** sulla «scheda di trasporto» o sui documenti equivalenti;
- la dichiarazione sopraindicata non sia **allegata** ai documenti equipollenti;

al **committente** è applicata la **sanzione** prevista dal **comma 4 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005** (da 600 euro a 1.800 euro). La sanzione deve essere applicata al **committente** per il solo fatto di aver omesso di:

- 1) **riportare** sulla «scheda di trasporto» o sui documenti equivalenti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- 2) **allegare** ai documenti equipollenti la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

La medesima sanzione ricorre anche nei casi in cui il vettore, ad un successivo controllo, risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

⁽⁷⁾ Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

Art. 7-bis

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Istituzione della scheda di trasporto.

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto ⁽⁸⁾.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ⁽⁹⁾.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ⁽¹⁰⁾.

LE NUOVE REGOLE

Al fine di rendere ancora più penetrante e concreta l'attività di controllo su strada dei **veicoli immatricolati all'estero** utilizzati per lo svolgimento di operazioni di **trasporto internazionale di merci** oppure di **cabotaggio**, l'**art. 1-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 103/2010**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 127/2010**, ha riformulato il testo dell'**art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 286/2005**, rendendo possibile la contestazione delle relative violazioni direttamente nei confronti del conducente del veicolo (in luogo del vettore straniero) con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'**art. 207 del Nuovo Codice della Strada**.

Infatti: «*Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni*».

Si chiarisce che le sanzioni di cui al **comma 4 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 (da euro 600,00 a euro 1.800,00)** si applicano nell'ipotesi in cui il documento equipollente di trasporto non sia stato compilato correttamente, nonché nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato affatto redatto.

Le sanzioni di cui al comma 5 del citato art. 7-bis (da euro 40 a euro 120 con l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo) si applicano, invece, nell'ipotesi in cui il documento equipollente di trasporto sia stato redatto ma non si trovi a bordo del veicolo durante la circolazione stradale. A quest'ultima violazione conseguirà l'intimazione, ex art. 180, comma 8, del Codice della Strada, ad esibire il documento mancante presso qualsiasi Ufficio di Polizia entro il termine di 15 giorni, decorso il quale – in ogni caso – il veicolo sottoposto a fermo dovrà essere restituito all'avente titolo.

Le stesse sanzioni, come meglio precisato nella scheda relativa all'art. 46-bis della legge n. 298/74, si applicano anche in caso di mancanza o incompleta compilazione della **sola** documentazione equipollente finalizzata ad attestare in modo inequivocabile lo **specifico trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento in territorio italiano ed oggetto di controllo stradale**.

Si rammenta che, conseguentemente, tutte le altre irregolarità riferite allo svolgimento dell'attività di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria rientrano nella più grave ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/74.

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

(10) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

Art. 7-ter ⁽¹¹⁾

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni in materia di azione diretta.

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore ⁽¹²⁾.

(11) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

(12) Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.127/2010: «Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 8⁽¹³⁾

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Procedura di accertamento della responsabilità.

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

LE NUOVE REGOLE

Ai sensi dell'**art. 8 del decreto legislativo n. 286/2005** – così come modificato dal **art. 1-bis, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 103/2010**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge n. 127/2010** – l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto (non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del proprietario delle merci) può essere effettuato:

- ❖ **contestualmente** alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima (e cioè dal conducente), mediante l'esame:
 - del **contratto di trasporto se stipulato in forma scritta** e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (**art. 8/1° comma del decreto legislativo n. 286/2005**);
 - della «scheda di trasporto» (il cui contenuto è stato approvato con il decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD), che ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui al citato art. 8 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto;
 - dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla «scheda di trasporto» ai sensi dell'art. 7-bis del più volte richiamato decreto legislativo n. 286/2005.

(13) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

- ❖ **successivamente** al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione (e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza).

In quest'ultima ipotesi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 (e, cioè, del vettore, del committente, nonché del caricatore e del proprietario delle merci) dovrà essere attivata nei **15 giorni successivi** al controllo su strada una specifica **procedura di accertamento d'ufficio** delineata ai **commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286/2005**.

Più precisamente:

- a) l'autorità competente, entro **15 giorni** dalla contestazione della violazione, richiede ai predetti soggetti la presentazione, entro **30 giorni** dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta;
- b) entro i **30 giorni** successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emergano responsabilità applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste;
- c) ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180/8° comma del Nuovo Codice della Strada, le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato l'allegato modulo.

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE

Spett.
Via
città cap

Oggetto: Richiesta esibizione di copia del contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Il giorno alle ore personale dipendente di questo Ufficio ha accertato che il conducente del veicolo targato di proprietà di con il quale si stava effettuando un trasporto nazionale di merci per conto di terzi costituito da [1] ha violato le disposizioni di cui all'articolo del Nuovo Codice della Strada.

Dall'esame della documentazione esibita da parte del conducente del veicolo – ovvero [2] – è risultato che codesta impresa era committente / vettore / proprietaria delle merci / caricatore delle merci / nell'ambito del trasporto sopraindicato [3].

Nella circostanza il conducente non era in grado di esibire il relativo contratto di trasporto stipulato in forma scritta, nonostante a bordo del veicolo fosse stata presente una dichiarazione sottoscritta dal committente / vettore [3] che ne attestava l'esistenza.

Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286/2005 **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta.

Si dà avviso che ove tale copia del contratto di trasporto in forma scritta non pervenga entro il termine sopraindicato sarà applicata a suo carico la **sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Nuovo Codice della Strada**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 286/2005, si comunica che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, codesta impresa sarà comunque ritenuta responsabile, in concorso con il conducente, della violazione di cui all'art. del Nuovo Codice della Strada per la quale sarà redatto e notificato, nei termini di legge, un nuovo verbale di contestazione a suo carico.

La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è; presso l'Ufficio potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi [4].

[1] Indicare merci trasportate.

[2] Indicare il tipo di documento esibito dal conducente ed i relativi estremi. Eliminare la voce che non ricorre.

[3] Eliminare la voce che non ricorre.

[4] Specificare l'indirizzo dell'Ufficio presso il quale si trovano gli atti relativi al procedimento.

Art. 11-bis ⁽¹⁴⁾.

Imballaggi e unità di movimentazione.

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

(14) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/ 2010.